



Testi a cura del CENTRO STUDI NAZIONALE ANACI

MODIFICA PERIODO ORARI E TEMPERATURE DI RISCALDAMENTO

IL DM 383 DEL 6/10/2022

In allegato vengono nuovamente trasmesse le osservazioni di anaci al decreto cingolani in materia di riscaldamento unitamente al vademecum Enea in esso richiamato.

FONTI PRINCIPALI

- Decreto-legge 25 febbraio 2022, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”
- Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”
- Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022, pubblicato nella GU.UE in data 8 agosto 2022 (di seguito Regolamento), concernente la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno, a partire dal 1° agosto 2022 fino al 31 marzo 2023, rispetto al consumo medio di gas nello stesso periodo dei cinque anni precedenti.



Testi a cura del CENTRO STUDI NAZIONALE ANACI

- Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas, pubblicato dal Ministero della transizione ecologica in data 6 settembre 2022, necessario per rafforzare la sicurezza del sistema energetico nazionale e per adempiere alle previsioni del Regolamento;

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Decreto Ministeriale 383 del 06/10/2022 ha ad oggetto unicamente gli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale.

Il Decreto non trova applicazione per i seguenti impianti:

- alimentati a gasolio
- pompe di calore elettriche
- alimentati con GPL (Gas di Petrolio Liquefatti)
- caldaie a biomassa

PERIODO DI APPLICAZIONE

Le seguenti modifiche introdotta dal Decreto, hanno efficacia per la sola prossima stagione termica 2022-2023.

LIMITI AL PERIODO DI ACCENSIONE

I limiti al periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, sono così ridotti:



Testi a cura del CENTRO STUDI NAZIONALE ANACI

- 15 giorni in meno per quanto attiene il periodo di accensione
- 1 ora in meno per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.
- 1°C in meno rispetto alla media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, che, pertanto, non deve superare (a seguito della modifica) i 19°C + 2°C di tolleranza

Pertanto, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:

- 1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
- 2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
- 3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
- 4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
- 5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
- 6) Zona F: nessuna limitazione.

La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

DEROGHE AL PERIODO DI ACCENSIONE

- In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di



Testi a cura del CENTRO STUDI NAZIONALE ANACI

quella consentita in via ordinaria.

- Gli edifici adibiti ad uffici e assimilabili o adibiti ad attività commerciali e assimilabili, sono esentati dal rispetto del periodo di accensione, per le sole parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività.

DEROGHE AGLI ORARI DI ACCENSIONE

- Gli impianti termici che sono dotati di centrale di termoregolazione comandata da sonda esterna, assieme ad un programmatore orario che consenta la regolazione su due livelli differenti di temperatura nell'arco delle 24 ore, possono essere mantenuti in esercizio continuo, purché il regolatore venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura ridotta pari a $16^{\circ}+2$ di tolleranza.
- Gli impianti di teleriscaldamento (quindi dotati di circuito primario, con scambiatore di calore installato presso i condomini serviti) sono esentati dal rispetto degli orari di accensione solo per quanto riguarda il funzionamento del circuito primario. Rimangono obbligatori i limiti di accensione dell'impianto condominiale.
- Gli impianti per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari sono esentati dal rispetto degli orari di accensione
- Gli edifici che, anche se alimentati a gas naturale, rispettano gli obblighi di cui al D. Lgs. 199/2021 all. 3 par. 2 punto 1,



Testi a cura del CENTRO STUDI NAZIONALE ANACI

ossia che, per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva utilizzano energia prodotta per più del 60% da fonti rinnovabili, sono esentati dal rispetto degli orari di accensione

DEROGHE ALLA RIDUZIONE DI 1°

- Gli edifici che rispettano gli obblighi di cui al D. Lgs. 199/2021 all. 3 par. 2 punto, ossia che, per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva utilizzano energia prodotta per più del 60% da fonti rinnovabili, sono esentati dal rispetto della riduzione della temperatura.

POTERI DELL'ASSEMBLEA

Si discute se l'assemblea possa deliberare un'ulteriore riduzione degli orari giornalieri e della temperatura.

Il calore attiene al comfort ed è individuato dal legislatore in 20 gradi con tolleranza di +2 per la climatizzazione invernale ed in 26 gradi con tolleranza di -2 per la climatizzazione estiva.

Il Decreto qui in esame deriva da una legislazione emergenziale ed è limitato ai soli impianti alimentati a gas naturale.

Infatti le nuove disposizioni, ai sensi del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, avente ad oggetto disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina,



Testi a cura del **CENTRO STUDI NAZIONALE ANACI**

prevede che al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza.

Oltre a ciò, il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas, pubblicato dal Ministero della transizione ecologica in data 6 settembre 2022, necessario per rafforzare la sicurezza del sistema energetico nazionale e per adempiere alle previsioni del Regolamento sopra citato, prevede che l'Italia, in relazione all'obiettivo di riduzione volontaria del 15% definito nel Regolamento, deve ridurre i consumi di gas di 8,2 miliardi Sm³, e che invece, in caso di "Allerta UE", tenuto conto della presenza di determinati presupposti che si ritengono applicabili al caso italiano, la riduzione della domanda di gas da conseguire è di circa 3,6 miliardi di Sm³;

Nel suddetto Piano, un importante contributo alla riduzione dei consumi di gas è rappresentato dalla misura amministrativa concernente la limitazione del consumo di gas per il riscaldamento, mediante l'introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento.

Da quanto sopra emerge la natura emergenziale limitata al gas naturale, tanto più che gli altri impianti non sono soggetti a limitazioni di funzionamento e di temperatura.

Le misure, quindi, non sono inserite in un contesto di contenimento dei consumi energetici in generale, ma sono limitate ai consumi di gas



Testi a cura del CENTRO STUDI NAZIONALE ANACI

naturale resi necessari dalla situazione in Ucraina.

Non si ritiene, pertanto, che vi sia una riduzione della temperatura degli ambienti ritenuta di comfort e, quindi, si sarebbe portati a ritenere che la temperatura debba essere considerata come un diritto del condomino nell'ambito degli orari consentiti dalla legge.

Ne consegue che, se corretta la sopra riportata interpretazione, la competenza dell'assemblea è limitata alla scelta degli orari di funzionamento nell'arco temporale giornaliero indicato dalla norma stessa.

Se i gradi e gli orari previsti devono essere intesi quale comfort, ne conseguirebbe la nullità della delibera che limiti ulteriormente i gradi e le ore di funzionamento.

La giurisprudenza ritiene che il grado di temperatura di sufficiente potenza minima (secondo i limiti desumibili ex lege), è situazione che evidenzia la lesione del diritto soggettivo fondamentale ed assoluto alla salute, ed in particolare del diritto di abitare in un ambiente salubre (Tribunale Torino, Sez. III, Ordinanza, 11/09/2014, n. 22487).

Dello stesso tenore anche la sentenza della Corte di Cassazione del 10/06/1981, n. 3775 secondo la quale il condomino ha diritto di ottenere una fruizione del servizio comune nei limiti stabiliti dalle norme generali regolanti il funzionamento degli impianti termico.

Entrambe le pronunce fanno quindi riferimento alle norme generali regolanti il funzionamento dell'impianto termico che, ad oggi (fatta eccezione per la situazione emergenziale dovuta alla guerra in Ucraina) sono contenute nel DPR 74/2013 secondo il quale la temperatura



11
NEWSLETTER 11
NOVEMBRE 2022

Testi a cura del CENTRO STUDI NAZIONALE ANACI

media degli ambienti non deve superare i 20 gradi con tolleranza di +2
Allo stato non si ha notizia di sentenze che prevedano la competenza dell'assemblea di deliberare una riduzione del periodo di funzionamento e dei gradi erogati.

Considerando che la temperatura è un elemento essenziale per la salute quale diritto costituzionalmente garantito, potrebbe essere opportuno consigliare ai condomini di non adottare tali delibere.



Allegato Vademecum Enea



ANACI



La storia di ANACI inizia da qui



Via Cola di Rienzo, 212 - 00192 Roma
Tel 06-3214963 / 3215399 • Fax 06-3217165 • C. F. 04846741009
www.anaci.it • anaci@anaci.it

